

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta quotazione Pmi: istituito il codice tributo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'[articolo 1, comma 89, L. 205/2017](#) (Legge di bilancio 2018) ha istituito un **credito d'imposta per le piccole e medie imprese** (Pmi) che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, sostengono **costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato** o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il **credito d'imposta** può essere riconosciuto, fino a un importo **massimo di 500.000 euro**, nella misura massima del **50 % dei costi complessivamente sostenuti** per le attività di consulenza prestate da **consulenti esterni** (persone fisiche e giuridiche), come **servizi non continuativi o periodici** e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese devono essere **finalizzate**, ad esempio, all'**implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione**, all'assistenza dell'impresa nella redazione del **piano industriale**, al supporto all'impresa in tutte le fasi del **percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento**, etc..

Gli interessati dovranno ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato **entro la data del 31 dicembre 2020**.

Il credito è **destinato alle Pmi costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda**, che operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del **Regolamento UE 651/2014**, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.

Inoltre, tali Pmi **non devono risultare in difficoltà** ai sensi del citato regolamento e **non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato** o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali e incompatibili** dalla Commissione europea.

Con il **D.M. 23.04.2018** sono state emanate le **disposizioni attuative** della misura di favore.

In particolare, [l'articolo 6, comma 1](#) prevede, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, che le piccole e medie imprese debbano inoltrare **un'apposita istanza in via telematica all'indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it**, nel periodo compreso **tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo**, formulata secondo lo schema

allegato al citato decreto.

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Ministero dello Sviluppo Economico **comunica alle società il riconoscimento** (oppure il diniego) **dell'agevolazione e l'importo effettivamente spettante**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile**, nel limite complessivo di **20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d'imposta.

Con la [risoluzione 52/E/2019](#) l'Agenzia delle entrate ha istituito il **codice tributo 6901 - Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi** - per utilizzare in compensazione il suddetto credito, tramite modello F24 da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento ([articolo 7, comma 1, D.M. 23.04.2018](#)).

In sede di **compilazione del modello di pagamento F24**, il codice tributo 6901 va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo **“anno di riferimento”** è valorizzato con **l'anno di sostenimento del costo** per le spese di consulenza da parte delle Pmi.

Si evidenzia, infine, che il credito deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne **conclude l'utilizzo**.

A tal proposito si segnala che le **istruzioni del modello Redditi SC 2019** riportano quanto segue: *“i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare indicano nel modello Redditi 2019 il credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2019 in relazione ai costi sostenuti per la quotazione ottenuta nel 2018”* (quadro RU, **codice credito “E7”**).

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito**, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#); non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), e all'[articolo 34 L. 388/2000](#).